

ATTO N. DD 1803

DEL 21/04/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 220

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 212 “del Moncenisio” dal km 0+000 al km. 1+000 in territorio del Comune di Venaus (TO).
Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura al transito veicolare per lavori sul ponticello “Rio Clanero”.

Premesso che:

- - la Strada Provinciale n. 212 del Moncenisio è un importante arteria che parte dalla strada statale n. 25 fino al Comune di Moncenisio situato sulla sinistra orografica del fiume Cenischia, ed il cui territorio è caratterizzato, a monte, dal valico del Moncenisio, il più importante Valico della Valle per passare in Francia, fino ad arrivare ai 1462 m.s.l.m. il più alto comune della stessa valle con i suoi due laghi turistici;
- - al km 0+700 c.ca della suddetta strada provinciale, vi è un ponticello sul Rio Clanero, oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell’opera, le cui lavorazioni previste non consentono il transito dei veicoli sul manufatto.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale con chiusura al transito veicolare, al fine di procedere con le necessarie lavorazioni sul ponticello del “Rio Clanero” sulla S.P. n. 212 “del Moncenisio” dal km 0+000 al km. 1+000, in territorio del Comune di Venaus (TO) a partire dal giorno 26/04/2021 fino al giorno 07/05/2021 H24 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati. Il traffico veicolare sarà deviato in loco per mezzo di cartellonistica di cantiere ad opera del personale operativo del Circolo di Susa, per tutto il tempo necessario.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo

strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare lungo la S.P. n. 212 "del Moncenisio" dal km 0+000 al km. 1+000 in territorio del Comune di Venaus (TO), la regolamentazione della circolazione stradale con chiusura al transito veicolare per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati, a partire dal giorno 26/04/2021 fino al 07/05/2021 H24 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati. Il traffico veicolare sarà deviato in loco per mezzo di cartellonistica di cantiere ad opera del personale operativo del Circolo di Susa.

- - L'Impresa Esecutrice dei lavori è la soc. MARIETTA S.r.l. con sede e stabilimento in Via Corio n° 52 – 10070 BALANGERO (TO) tel. 0123/346633 con Responsabile del cantiere Geom. Pozè (tel. 348/7109906).

La posa in opera ed il mantenimento in efficienza della necessaria segnaletica di cantiere resta a carico della Direzione Viabilità 2 per mezzo del Responsabile Territoriale e del personale operativo del Circolo Territoriale di Susa, competenti per territorio.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 21/04/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese



Città metropolitana di Torino